

**Studio Legale Magri**



**SPECIAL+**

**IL RENDICONTO  
DELL'AMMINISTRATORE  
DI SOSTEGNO**

Pensato per tutti,  
non solo per i professionisti

**MATTEO MAGRI**

ed. 2025

# **IL RENDICONTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

Pensato per tutti,  
non solo per i professionisti

---

MATTEO MAGRI

Studio Legale Magri  
2025

# Prefazione

**S**ono passati ormai diversi anni dall'entrata in vigore della legge 6/2004, che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, ma come tutte le novità, in particolare quelle più dirompenti, questa figura ormai di uso comune non è ancora stata assimilata del tutto. Se tra gli addetti ai lavori ci sono ancora dubbi e questioni problematiche, la situazione è certamente più complicata per tutti quelli che, in un modo o nell'altro, si trovano da un giorno all'altro ad avere a che fare con l'amministrazione di sostegno. Mi riferisco, in particolare, a quelle persone, familiari o semplici amici, che assistono una persona fragile e che devono quindi scontrarsi con quanto previsto dalla legge, spesso senza comprenderne del tutto il senso e il significato.

**C**on questo ebook voglio affrontare e chiarire alcuni degli aspetti, più prettamente pratici, ma non solo, dell'amministrazione di sostegno, tra cui, in particolare quello del **rendiconto**, considerato, a torto o a ragione, una tra le incombenze più gravose a carico dell'ads.

Si parlerà, però, anche di altro, di investimenti mobiliari, di vendite di immobili, di successioni e non solo, tutto questo per cercare di fornire un quadro il più completo possibile di questa tematica per molti versi delicata e dalle tante sfaccettature, spesso ancora poco conosciute.

Buona lettura!



“  
**Noi viviamo come  
se dovessimo  
vivere sempre, non  
riflettiamo mai che  
siamo esseri fragili.**

Lucio Anneo Seneca

”

## Capitolo 1

---

# I presupposti e la nomina dell'ads

**P**er capire cos'è il rendiconto dell'amministratore di sostegno, comprenderne il significato, quale sia la sua funzione e quali i suoi effetti, è necessario prima ripercorrere brevemente le caratteristiche ed i tratti fondamentali della procedura di amministrazione di sostegno.

Nello spirito di questo ebook, - che non vuole essere l'ennesimo manuale teorico rivolto esclusivamente agli addetti ai lavori, ma avere piuttosto un carattere essenzialmente pratico (ndr: dove "pratico" non è sinonimo di "superficiale") -, mi limiterò per questo a brevi cenni su alcuni aspetti che credo importanti dell'amministrazione di sostegno e che è bene tenere a mente.

Questo anche confidando nel fatto che i lettori di questo ebook non siano proprio "a digiuno" della materia.

### Quali sono i presupposti per la nomina di un ads?

L'**art. 404 del Codice Civile** stabilisce che *"la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio"*.

È in questo articolo che sono indicati in maniera chiara i presupposti per poter richiedere ed ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.

Esaminiamoli brevemente.

La norma fa riferimento innanzitutto alla **impossibilità**, anche solo parziale o



temporanea, **per una persona di provvedere ai propri interessi.**

La dicitura usata è volutamente ampia e tale da coprire una casistica pressoché infinita.

Da un lato, l'incapacità di cui si parla può essere anche solo parziale o temporanea e, dall'altro, gli "interessi" a cui è necessario provvedere, non essendo connotati da alcun aggettivo, possono essere i più disparati, di natura personale, assistenziale e di cura o economici.

Questo significa che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non può essere diretto ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volto, piuttosto, a garantire la protezione alle persone fragili, in tutte gli aspetti e in relazione alle effettive esigenze di ciascuna.

Nella nomina di un ads si deve, comunque e necessariamente, (cercare di) limitare nella minor misura possibile la capacità di agire della persona fragile.

ADS  
PER L'IMPOSSIBILITÀ,  
ANCHE SOLO  
PARZIALE O  
TEMPORANEA, DI  
PROVVEDERE AI  
PROPRI INTERESSI

Ad ulteriore conferma della vastità del campo di azione di questa misura, la norma precisa ancora che l'incapacità in questione può essere causata sia da un'infermità che da una menomazione fisica o psichica.

Stando così le cose, si potrebbe dire, - e in effetti è così -, che l'amministratore di sostegno è l'abito giusto per ogni occasione,

“tailor-made” come spesso si sente dire.

Attenzione, però!

Il fatto che sussistano i presupposti indicati dalla legge non significa che la nomina di un ads sia una scelta obbligata.

L'articolo 404 c.c., richiamato sopra, dice infatti “*la persona (...) può essere assistita*”, non “*deve*”.

Esistono infatti, situazioni che, seppur problematiche, per le loro caratteristiche non richiedono necessariamente l'apertura dell'amministrazione di sostegno, dal momento che potrebbero essere gestite con particolare efficacia anche con altri strumenti previsti dalla legge, come ad esempio la procura, il mandato, la donazione o il vitalizio assistenziale.

## **L'apertura della procedura di amministrazione di sostegno**

Nel momento in cui, con il deposito del ricorso in Tribunale, si chiede la nomina di un amministratore di sostegno, si mette in moto un meccanismo del tutto particolare, una procedura scandita da precisi momenti e passaggi procedurali e dalla quale derivano per i soggetti coinvolti obblighi, responsabilità ed incombenze.

Colui al quale viene affidata, per così dire, la “gestione” dell'intera procedura è il Giudice Tutelare, cioè il soggetto che conferirà l'incarico all'ads e che ne guiderà e controllerà l'operato.

È proprio con il Giudice Tutelare, e non con altri, che l'ads dovrà confrontarsi attraverso

**“ L'essere fragile è una  
condizione umana essenziale.  
accettarla è l'inizio della vera  
saggezza**

— Albert Camus

un continuo rapporto e dialogo, nell'interesse e avendo sempre come riferimento i bisogni del beneficiario.

Il contenuto essenziale dell'incarico viene definito nell'atto iniziale della procedura che è il **decreto di nomina**.

Questo un estratto preso da un decreto relativo ad un caso reale di amministrazione di sostegno:

#### **“DECRETO DI NOMINA DI ADS**

*Il Giudice Tutelare*

#### **NOMINA**

*Tizio, amministratore di sostegno di Caia, conferendo allo stesso, il potere e l'incarico di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, i seguenti atti:*

*1) accertare, avvalendosi dell'ausilio del medico di base e di altri medici specialisti, quali siano le forme di assistenza socio-sanitaria da apprestare sulla persona della beneficiaria per far fronte alle sue problematiche di salute;*

*2) riscossione, mediante disposizione di accredito, curando la relativa domiciliazione, sul c/c di cui è titolare la beneficiaria, delle pensioni percepite dall'amministrata, nonché di ogni altro eventuale emolumento corrisposto periodicamente o una tantum alla beneficiaria stessa;*

*3) presentazione e sottoscrizione (anche avvalendosi di professionista all'uopo incaricato) della dichiarazione dei redditi e di ogni occorrente atto di natura fiscale e/o amministrativa;*

#### **PRESCRIVE**

*che l'amministratore, decorso un anno dalla data di prestazione del giuramento e, successivamente, con cadenza annuale sino alla chiusura dell'amministrazione, presenti al Giudice tutelare apposita relazione sull'attività svolta nell'interesse della beneficiaria e sulle condizioni di vita personale e sociale della medesima (...).”*

Quindi, A) nomina dell'ads con l'indicazione analitica dei poteri a lui conferiti e B) indicazione dell'obbligo del rendiconto e della relativa periodicità.

È facile capire che l'obbligazione di rendere il conto è insita e deriva proprio dall'ingerenza di un soggetto (l'ads) nella sfera

## **PUTNI CHIAVE**

L'ads può essere nominato a fronte di una infermità o menomazione, fisica o psichica che determini una impossibilità, anche parziale o temporanea, a provvedere ai propri interessi.  
Il rendiconto dell'ads è uno degli adempimenti necessari e obbligatori a fronte del conferimento dell'incarico.

giuridica di un altro (il beneficiario).

L'obbligo di rendere il conto è, infatti, proprio ciò che consente e giustifica, l'intromissione di un soggetto, l'ads, nella sfera individuale del gestito, cioè del beneficiario; si tratta di una obbligazione che vincola l'amministratore di un patrimonio giuridico, riferibile alla sfera soggettiva di un terzo, a informare, sinteticamente ma periodicamente, il giudice tutelare in merito agli atti posti in essere nell'interesse altrui.

Il contenuto di questa obbligazione è, da un lato, un'**attività di natura informativa**, ma anche, dall'altro, l'**atto conclusivo di una gestione condotta nell'interesse altrui**.

Il rendiconto costituisce, dunque, un passaggio fondamentale dell'intera procedura dal momento che proprio la previsione di tale obbligo consente il conferimento di un incarico così invasivo nella sfera giuridica di un altro soggetto.

Se ci fosse la possibilità di autorizzare una persona ad intromettersi negli interessi altrui, ma senza alcun momento di controllo e verifica, si verificherebbe immediatamente un corto circuito nel sistema di tutela e protezione delle persone fragili.